

**Legge
di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero
(LACPC)**

(del 24 giugno 2010)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 22 dicembre 2009 n. 6313 del Consiglio di Stato;
- visto il codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (codice di procedura civile, CPC);
- visto il rapporto 9 giugno 2010 n. 6313 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo
Campo d'applicazione

Principio

Art. 1 ¹La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità di conciliazione e l'applicazione del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (CPC).

²Sono riservate le disposizioni della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria e della legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

Capitolo secondo
Autorità di conciliazione

I. Giudice di pace

Art. 2 Il giudice di pace funge da autorità di conciliazione nei casi indicati dall'articolo 31 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria.

II. Segretario assessore, pretore e pretore aggiunto

Art. 3 ¹Il segretario assessore funge da autorità di conciliazione nelle altre cause, riservate le competenze delle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi.

²Il pretore e il pretore aggiunto eseguono i tentativi di conciliazione in caso di impedimento del segretario assessore o qualora lo esiga il buon funzionamento della pretura.

III. Locazione e affitto

1. Giurisdizione

Art. 4 Per le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto sono istituiti i seguenti uffici di conciliazione:

- a) Ufficio n. 1 con sede a Chiasso e con giurisdizione nei comuni di Chiasso, Balerna, Coldrerio e Morbio Inferiore e nel circolo di Caneggio;
- b) Ufficio n. 2 con sede a Mendrisio e con giurisdizione nei comuni di Mendrisio, Arogno, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Melano e Rovio e nei Circoli di Stabio e di Riva San Vitale;
- c) Ufficio n. 3 con sede a Lugano e con giurisdizione nel circolo di Lugano ovest;
- d) Ufficio n. 4 con sede a Lugano e con giurisdizione nel circolo di Lugano est;
- e) Ufficio n. 5 con sede a Agno e con giurisdizione nei comuni di Bissone, Manno, Maroggia e Sorengo e nei circoli di Carona, della Magliasina, di Agno, di Sessa e di Breno;
- f) Ufficio n. 6 con sede a Massagno e con giurisdizione nei comuni di Massagno, Bedano, Bironico, Cadempino, Camignolo, Canobbio, Comano, Cureglia, Gravesano, Lamone, Mezzovico-Vira, Porza, Rivera, Savosa, Sigirino, Torricella-Taverne, Vezia e circoli di Sonvico e di Capriasca;
- g) Ufficio n. 7 con sede a Locarno e con giurisdizione nei comuni di Locarno, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona e nei circoli di Onsernone e della Melezza;
- h) Ufficio n. 8 con sede a Minusio e con giurisdizione nei comuni di Muralto, Ascona e Orselina, nei circoli del Gambarogno, della Navegna e della Verzasca e nel distretto di Vallemaggia;
- i) Ufficio n. 9 con sede a Bellinzona e con giurisdizione nel comune di Bellinzona;

- l) Ufficio n. 10 con sede a Giubiasco e con giurisdizione nei comuni di Arbedo-Castione e Lumino e nei circoli del Ticino e di Giubiasco;
- m) Ufficio n. 11 con sede a Biasca e con giurisdizione nei distretti di Riviera, Blenio e Leventina.

2. Composizione

Art. 5 ¹L'Ufficio è composto di un presidente neutrale, un rappresentante dei locatori e un rappresentante dei conduttori. Almeno uno dei membri dell'Ufficio deve avere una formazione giuridica. Per ogni componente dell'Ufficio è designato un supplente.

²Il presidente e il suo sostituto devono essere neutrali. Non sono in particolare considerati neutrali le persone ammesse alla rappresentanza processuale giusta l'art. 12 cpv. 1 lett. a.

IV. Parità dei sessi

Art. 6 ¹Per le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi è istituito un ufficio di conciliazione con giurisdizione sull'intero Cantone.

²L'ufficio si compone di un presidente, di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due rappresentanti dei lavoratori, del settore pubblico e privato, e dei loro supplenti.

³L'ufficio siede nella composizione di cinque membri; esso può sedere nella composizione di tre membri nel caso di controversie semplici.

V. Norme comuni

1. Nomina

Art. 7 I presidenti e i membri degli uffici di conciliazione in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto e dell'ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi sono nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni, sentite le organizzazioni interessate.

2. Organizzazione

Art. 8 ¹Le spese di funzionamento degli uffici di conciliazione sono poste a carico dello Stato che ne organizza il segretariato.

²La segreteria degli uffici di conciliazione in materia di locazione e affitto viene affidata di regola a un funzionario dei comuni di sede, i quali mettono inoltre a disposizione i locali e le attrezzature necessari.

3. Procedura

Art. 9 La procedura davanti alle autorità di conciliazione è disciplinata dagli articoli 202 e seguenti CPC.

Capitolo terzo Divieto giudiziale

Divieto giudiziale

Art. 10 ¹L'azione di convalida del divieto giudiziale è di competenza del pretore.

²Il Consiglio di Stato designa l'autorità amministrativa competente a infliggere la multa.

Capitolo terzo bis¹ Assistenza giudiziaria internazionale

Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile

Art. 10a² ¹Il Tribunale di appello è competente per la notifica degli atti giudiziari nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile.

²Il pretore è competente per l'esecuzione delle commissioni rogatorie, riservati i casi in cui la legge attribuisce la competenza per materia al Tribunale di appello.

Capitolo quarto Norme di procedura

Deliberazione

Art. 11 La deliberazione non è pubblica.

¹ Capitolo introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

² Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

Rappresentanza

Art. 12 ¹In applicazione dell'articolo 68 capoverso 2 lettera d CPC, limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), la rappresentanza processuale professionale è pure riconosciuta:

- a) in materia di contratto di locazione e d'affitto:
 - ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria;
 - ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale o loro impiegati;
 - agli amministratori d'immobili oggetto della lite o loro impiegati;
- b) in materia di contratto di lavoro:
 - ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria;
 - ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale o loro impiegati.³

²Alle persone sopraindicate sarà riconosciuta la rappresentanza processuale solo alla condizione che:

- a) siano in possesso di una procura scritta del loro rappresentato;
- b) siano in possesso dell'esercizio dei diritti civili;
- c) siano ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza.

Esecuzione effettiva

Art. 13⁴ Le polizie comunali e, in via sussidiaria, la polizia cantonale sono le autorità competenti ai sensi dell'articolo 343 capoverso 3 CPC.

Capitolo quinto Disposizioni finali

Regolamento d'applicazione

Art. 14 Il Consiglio di Stato emana i regolamenti necessari per l'applicazione della presente legge.

Entrata in vigore

Art. 15 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.⁵

Pubblicata nel BU **2010**, 311.

Diritto transitorio della legge del 24 giugno 2010 di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero

Le decisioni di inibizione dell'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio emanate sulla base dell'articolo 375^{bis} e dell'articolo 375^{ter} capoverso 1 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 decadono il 31 dicembre 2020; la procedura volta a infliggere la multa è retta dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

³ Lett. modificata dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

⁴ Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

⁵ Entrata in vigore: 1° gennaio 2010 - BU 2010, 311.